

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 577 del 30 aprile 2018

Approvazione di avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, di cui all'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003 - Programma 2018 - Obiettivo prioritario H1 "Sostegno al rientro". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013, n. 10.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Con il presente provvedimento, vengono inoltre indicate le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per l'accesso al rimborso.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di origine.

Detta legge prevede, quali strumenti di programmazione e di attuazione, il Piano triennale degli interventi, che individua gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di riferimento in attuazione delle finalità della legge di settore, e il Programma annuale che, in attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali fissati nel succitato Piano triennale, definisce criteri, obiettivi e modalità di intervento per l'anno di riferimento.

Il Consiglio regionale in data 8 novembre 2016, con deliberazione n. 148, ha approvato il Piano triennale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per il triennio 2016-2018.

Nell'ambito dell'Obiettivo prioritario H1. "Sostegno al rientro", individuato dal Programma annuale approvato con DGR n. 441 del 10 aprile 2018, è stata delineata una specifica Linea d'azione "Concessione di benefici per la prima sistemazione", cui, con variazione compensativa al bilancio di previsione 2018-2020, approvata con DGR n. 364 del 26/3/18, è stato destinato uno stanziamento di Euro 50.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2018 n. 100230 "Fondo regionale per le politiche sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)".

Si ritiene quindi di procedere all'attuazione concreta di questa linea d'azione attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge regionale n 2/2003 di domande di rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con DGR n. 1035 del 24 giugno 2014, sono state approvate le direttive per l'applicazione della sopra citata normativa regionale, che hanno dettato, tra le altre disposizioni, anche i criteri per l'accesso al rimborso regionale di cui al suddetto articolo 8 della L.R. 2/2003.

Tenuto conto della difficile situazione economica-sociale dei paesi dell'America meridionale, con particolare riferimento al Venezuela, paesi nei quali le collettività di origine veneta sono molto presenti e dai quali è recentemente emersa la necessità di rientrare in Veneto, si ritiene di non applicare per il corrente anno quanto previsto all'ultimo periodo del punto B3.2 dalla sopracitata D.G.R. n. 1035/2014 e di disporre che possano presentare domanda i predetti soggetti, residenti in Veneto, al momento della domanda, da almeno sei mesi e non più di tre anni, con provenienza diretta dall'estero. Si ritiene, inoltre, di aggiornare i limiti di reddito risultante da certificazione ISEE previsti per l'accesso a questa tipologia di richieste, per renderli più consoni alla situazione attuale, come risulta dall'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si propone, pertanto, ai sensi delle Direttive recanti disposizioni applicative della legge regionale di settore di cui alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, di approvare l'apertura dei termini per la presentazione di delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto, secondo le modalità di cui all'avviso pubblico di cui all'**Allegato A** del quale si propone parimenti l'approvazione quale parte integrante al presente atto. Al fine di dare la possibilità di accedere al beneficio al maggior numero possibile di aventi diritto, si prevede di procedere all'assegnazione dei contributi con cadenza trimestrale, seguendo un ordine cronologico, fino ad esaurimento dei relativi fondi e disponendo due termini per la presentazione delle domande che possono essere presentate entro le ore 12,00 del 31 luglio 2018, per il primo riparto ed entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2018, per il secondo riparto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;

VISTA la D.C.R. n. 148 dell'8 novembre 2016;

VISTA la DGR n. 441 del 10 aprile 2018;

VISTA la DGR n. 364 del 26/03/ 2018;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;

VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della L.R. 2/2003;
3. di applicare, per quanto non previsto nel presente atto, le Direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;
5. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100230 del bilancio regionale 2018 "Fondo regionale per le politiche sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)";

6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.